

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. [Ulteriori Informazioni](#)

ACETTO

NON ACCETTO

[Fatti](#) [Soldi](#) [Lavoro](#) [Salute](#) [Sport](#) [Cultura](#) [Intrattenimento](#) [Magazine](#) [Sostenibilità](#) [Immediapress](#) [Multimedia](#) [AKI](#)

[Cronaca](#) [Politica](#) [Esteri](#) [Regioni e Province](#) [Video News](#)

Home . Fatti . Politica .

Fase 2, tutto il decreto su riaperture e spostamenti

Quadro normativo nazionale nel periodo 18 maggio-31 luglio - Fino al 2/6 no viaggi tra regioni

POLITICA

Mi piace 9

Condividi

Tweet

Share



(Fotogramma)

Publicato il: 16/05/2020 13:33

Ecco il testo integrale, in tre articoli, delle disposizioni del [decreto legge varato ieri notte dal Consiglio dei ministri](#) che delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

ARTICOLO 1 (MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19)

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della **circolazione all'interno del territorio regionale** di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli **spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli **spostamenti interregionali** possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli **spostamenti da e per l'estero**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta

Cerca nel sito



Notizie Più Cliccate

1. Rai, è morto Sandro Petrone. Addio allo storico conduttore Tg2
2. Mea culpa Vanoni su Silvia Romano: "Su di lei ho sbagliato"
3. Ordine medici Milano: "Ogni giorno nuovi casi e morti, attenti ad aprire"
4. Coronavirus, Ricciardi: "Abbiamo un caso Lombardia"
5. Bozza di quadro, dal 3 giugno spostamenti tra regioni

Video



Fuga dall'uomo, la fase 2 degli animali



Wedding, è crisi profonda



Sanificazione o disinfezione ai tempi del coronavirus? Ecco la differenza

urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le **attività didattiche nelle scuole** di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le **attività economiche, produttive e sociali** devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

In Evidenza



Adnkronos seleziona figure professionali area commerciale e marketing



Coronavirus - Hai un sito e vuoi informare in maniera chiara ed affidabile i tuoi lettori con le news di Adnkronos

Salute? SCOPRI QUI COME



Gemelli, immagini dall'emergenza

FORTUNE
ITALIA

News in collaborazione con Fortune Italia



Obesità, malattia ancora trascurata in Italia



Cafiero De Raho a 'Diciottominuti - uno sguardo sull'attualità'



'La filiera agroalimentare ai tempi del coronavirus: prospettive future a seguito dell'emergenza'



Energia, è on line nuovo numero newsletter Gme



Fase 2, le riaperture



Poste Italiane, i risultati di Gruppo del primo trimestre



Gruppo Cap, oltre 100 mln di investimenti sul territorio

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

ARTICOLO 2 (SANZIONI E CONTROLLI)

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 3 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Banca Mediolanum, utile stabile a 72 mln nel trimestre



Accanto ai pazienti con Dolore Benigno e Patologie Reumatiche



La 'spesa sospesa' diventa digitale



Rapporto Concretezza, il decalogo per migliorare qualità del costruire



Coronavirus, al via il ciclo dei talks Mediates di Un-PRHub



Fincantieri con Università Genova avvia 4 progetti dottorato ricerca



Coronavirus: Msd Italia attiva raccolta fondi di 100mila euro



Maratona con i manager - Piazza virtuale per confrontarsi sulla ripartenza del Paese post emergenza



Report esperti conferma importanza vitamina D ma consumo cala del 30%



#FDVonair, 'A tu per tu' con il sociologo Alberto Abruzzese



A distanza si possono fare tantissime cose



Energia, online nuovo numero newsletter Gme



Insieme per fermare il Covid

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Mi piace 9 Condividi Tweet Share

Ann.

Il modo migliore di lavorare.

Da 175 € al mese Anticipo zero e primo canone nel 2021. TAN 1,99% - TASSO LEASING 2,06%



SCOPRI DI PIÙ



Pharmakronos cambia piattaforma di invio: clicca qui per sapere come riceverla



Gemelli, raccolta fondi per Columbus Covid-2 Hospital di Roma

TAG: decreto legge, Cdm, spostamenti, attività economiche, riaperture, fase 2, coronavirus, Covid-19

Potrebbe interessarti



Sponsor



Sponsor

Offerte energia elettrica - quale conviene? Confrontale ora

(Offerte energia elettrica | Link sponsorizzati)

Guarda quanto costano davvero i montascale

(Stair Lift | Search ads)



Sponsor



Remuzzi: "Malattia sembra diversa, ora contagiati stanno meglio"



Veranda, terrazzo, balcone o giardino? Scopri tutte le nostre soluzioni su IKEA.it
(Ikea)



Sponsor

Dal 9 al 17 maggio, sconti fino al 20% per acquisti online su mobili e accessori.
(IKEA Mid Season Sale)



Sponsor

Guarda cosa dovrebbero costare gli apparecchi acustici invisibili
(Apparecchi Acustici | Links Sponsorizzati)

